

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 4 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 26.9.2009 la ricorrente – cointestataria di un contratto di deposito amministrato - ha inoltrato una e-mail all'intermediario per contestare il *"mancato trasferimento di titoli"* e le modalità di tassazione applicate ai proventi.

Più precisamente, in merito al primo punto, la ricorrente contestava che alla data del reclamo l'intermediario non avesse ancora evaso il trasferimento chiesto nelle seguenti date: 1) *"11 FEBBRAIO 2009 - inoltre richiesta trasferimento titoli: ZWEIG FUND INC.;* 2) *29 APRILE 2009 - inoltre richiesta trasferimento titoli: PENGROWTH ENERGY TRUST;* 3) *20 LUGLIO 2009 - Inoltre sollecito per mancato trasferimento titoli: PENGROWTH ENERGY TRUST & ZWEIG FUND INC.;* 4) *21 SETTEMBRE 2009 - Inoltre sollecito per mancato trasferimento titoli: PENGROWTH ENERGY TRUST & ZWEIG FUND INC."*.

Chiedeva pertanto che venisse dato seguito alle istanze *"nel più breve tempo possibile, in quanto tale situazione ...[le] comporta[va] una perdita economica"* di cui riteneva responsabile l'intermediario.

In merito ai profili fiscali, chiedeva : a) *"un chiarimento sulla tassazione al 25% che [l'intermediario stava] applicando da inizio anno sul titolo PENGROWTH ENERGY TRUST. Tale richiesta nasce[va] dal fatto che vi è stato un cambiamento di aliquota dal 15% [al] 25% senza alcuna comunicazione ufficiale e/o spiegazione idonea tale da giustificare ... il passaggio ... Questo ha comportato operazioni di storno-riaccredito ulteriori che vanno ad aumentare il numero di movimenti sul conto ... [oltreché] una perdita di tempo ..., ovvero giornate lavorative perse, per andare a chiedere alla ... filiale di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stornar[e] queste operazioni; azione questa che e' comunque soggetta sempre a ... valutazione e accettazione"; b) perché sullo "ZWEIG FUND INC. [la banca] continua[va] ad applicare la doppia tassazione ITA-USA sul valore iniziale in dollari della cedola. Anche per questa anomalia ... [la ricorrente aveva] fatto richiesta di spiegazione, in passato, più volte ... [senza] risposta alcuna." La ricorrente faceva presente inoltre che siccome "i proventi di questo titolo sono soggetti a dichiarazione in 730/UNICO" i documenti che la banca le aveva fornito per tale scopo erano risultati "... completamente errati".

Non avendo ricevuto risposta, l'interessata ha presentato ricorso all'ABF, facendo rinvio - per le motivazioni e le richieste - al reclamo stesso.

Con nota pervenuta il 22.1.2010, l'intermediario "in merito al ritenuto mancato riscontro al reclamo entro i termini per ciò fissati" ha premesso che la controversia è stata gestita come "reclamo su servizi d'investimento, alla luce della normativa in proposito previgente; in relazione a tale tipologia di reclamo, la Banca ha reso noto alla Clientela - nelle forme richieste dalle predette normative - l'impegno a riscontrarne le richieste entro il termine di novanta giorni dalla ricezione".

Per gli stessi motivi, l'intermediario sottopone alla valutazione del Collegio "la possibile estraneità delle richieste della ricorrente alla competenza dell'Organismo arbitrale adito, in quanto relative alla prestazione di servizi ed attività d'investimento o loro accessori; e ciò segnatamente in riferimento alla prima linea di contestazioni ..., espressamente prevista quale motivo di reclamo sui servizi d'investimento dalla ... delibera CONSOB 14105 dell'1.4.2003 (tuttora applicata nelle parti non modificate dai sopravvenuti "Regolamento Intermediari" e "Regolamento congiunto CONSOB-Banca d'Italia") ... motivo OCET: "Ritardi nel trasferimento ... degli strumenti finanziari ad altro intermediario".

"Nell'ipotesi ... che il Collegio intenda comunque sottoporre a valutazione di merito le richieste formulate dalla Cliente", l'intermediario ha ulteriormente argomentato che, per quanto attiene al primo motivo di contestazione, "nel corso del 2009" la ricorrente ed il cointestatario dei rapporti impartivano alla banca le seguenti disposizioni di trasferimento titoli ad altro deposito in essere a loro nome presso un'altra banca: a) trasferimento di nr. 4.750 quote del Fondo ZWEIG FUND INC-USD, codice Isin US9898371094; b) trasferimento di nr. 600 azioni PENGROWTH ENERGY TRU - codice Isin CA7069025095; c) trasferimento di nr. 450 azioni PENGROWTH ENERGY TRU - codice Isin CA7069025095.

Tali operazioni di trasferimento, "ancorché immediatamente avviate dalla filiale, non hanno effettivamente avuto esito in tempi solleciti, a causa in particolare dell'emergere di specifiche complessità nel trasferimento delle quote di fondi per problematiche di ordine fiscale connesse alla natura stessa dei titoli in questione, successivamente risolte con l'intervento delle strutture centrali della Banca a ciò preposte che provvedevano - in particolare - alla corretta definizione e indicazione del "prezzo fiscale" delle quote suddette, non gestita in via automatica ... dalla procedura informatica, che conseguentemente inibiva il perfezionamento del trasferimento".

"A seguito di quanto sopra, e del contestuale intervento dell'Ufficio preposto alla gestione dei reclami della Clientela ... i trasferimenti richiesti si sono perfezionati in data 4.1.2010 per quanto riguarda le azioni Pengrowth Energy Tru., mentre in data 7.1.2010 sono state trasferite le quote di fondi Zweig Fund Inc".

L'intermediario "pur ovviamente rammaricandosi dei tempi che si sono rivelati necessari per l'esecuzione di quanto richiesto dai Clienti" attraverso le controdeduzioni "conferma agli stessi l'avvenuta esecuzione dei trasferimenti, sottolineando altresì come nessun danno patrimoniale possa ritenersi essere loro derivato dalle descritte circostanze, essendo nelle more le attività in questione rimaste nella loro piena disponibilità presso la Banca".



In merito alle modalità di tassazione praticate, l'intermediario fa presente quanto segue: A) azioni Pengrowth Energy Tru: *“si tratta di azioni emesse da società residente in Canada, come si evince dallo stesso prefisso “CA” del codice Isin CA7069025095; a nulla in contrario rilevando a fini fiscali ... la circostanza che il titolo sia quotato sul mercato americano. L'aliquota ordinaria stabilita dall'Amministrazione Fiscale Canadese per i dividendi azionari corrisponde al 25%, quella convenzionale corrisponde invece al 15%. Non ricorre per l'intermediario italiano l'obbligo giuridico di garantire alla propria Clientela l'applicazione, da parte delle corrispondenti estere, delle più favorevoli aliquote convenzionali; né è imposto agli intermediari di mettere in atto ogni possibile comportamento che consenta di incassare i dividendi spettanti alla Clientela al netto della ritenuta estera più favorevole; né infine sussistono a carico dell'intermediario specifici obblighi di informativa. Quanto sopra non inficia la possibilità – come nei casi rammentati dalla ricorrente – che la Banca, anche a richiesta del Cliente, verifichi successivamente e con esito positivo la disponibilità della depositaria estera all'applicazione dell'aliquota convenzionale, e la conseguente possibilità di stornare la differenza derivante dalla precedente applicazione dell'aliquota ordinaria. Tali storni in quanto operati d'iniziativa della Banca, non concorrono ovviamente - contrariamente a quanto paventato dalla ... [ricorrente] - all'esaurimento del plafond forfettario di operazioni registrate dal conto corrente. B) I dividendi pagati dalla società “Pengrowth” nel corso del 2008 sono stati sempre assoggettati ad aliquota convenzionale, fatta eccezione per quelli del 17.11.2008 e del 15.12.2008 - che sono stati tassati con aliquota ordinaria del 25% - per i quali non si sono verificate le ... premesse allo storno della quota di aliquota maggiorata. In relazione a tali imposizioni, la ricorrente e/o il cointestatario potranno far luogo a specifica istanza di rimborso all'Amministrazione Fiscale, rammentandosi come in forza del vigente trattato italo-canadese sulla doppia imposizione, i beneficiari italiani possano appunto recuperare la differenza tra l'aliquota pagata in Canada (25%) e l'aliquota convenzionale definita dal trattato (15%). C) cedole distribuite dal Fondo Zweig Fund Inc.: il Fondo in questione rientra nella categoria degli OICVM di diritto estero non armonizzato il cui emittente é statunitense. Sotto il profilo dell'imposizione fiscale dei proventi distribuiti, ... tali strumenti sono soggetti sia alla tassazione (ordinaria o convenzionale) prevista dal paese ove risiede l'organismo emittente, che a quella italiana (L. 77/83, art. 10/ter, che disciplina la tassazione italiana). Si è proceduto alla verifica della documentazione fiscale di produzione della Banca riferita ai redditi percepiti nel periodo di imposta 2008: tale documento risulta corretto e coerente con le premesse ora richiamate”.*

Ciò premesso, l'intermediario ritiene che *“non possano comunque ravvisarsi propri comportamenti non adeguati - e men che mai scorretti - nei confronti della ricorrente, o in ogni caso elementi di propria responsabilità in eventuali danni patrimoniali dei quali la stessa ritenesse di dolersi, peraltro indimostrati e ad avviso della Banca insussistenti”* e chiede al Collegio - qualora *“nonostante quanto osservato in premessa”* ritenesse di decidere la vertenza - di *“accogliere nel merito le controdeduzioni ... proposte”*.

DIRITTO

Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla competenza dell'ABF sollevata dall'intermediario.

Al riguardo il Collegio osserva come il contratto di deposito titoli in amministrazione rientri tra i contratti bancari e presenti una causa tipica la quale può avere rilevanza e finalità autonoma. Tuttavia la gestione di tale deposito può dare origine ad una serie variabile di rapporti, alcuni dei quali sono riconducibili alla prestazione di servizi di investimento. Ricorrendo, nel caso di specie, un'ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rilievo il “criterio della prevalenza delle finalità” (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29.7.09, utilizzato per l'individuazione della disciplina di trasparenza – quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF – applicabile al “prodotto composto”.

A tale fine occorre avere riguardo alla tipologia della questione che viene sottoposta all'ABF identificata mediante i normali parametri del *petitum* e della *causa petendi*.

Nel caso di specie la vertenza ha per oggetto la ritardata esecuzione di un ordine di trasferimento da un deposito ad un altro. Si tratta quindi di prestazione tipica inerente al contratto di deposito titoli e non già alla gestione dei titoli come strumenti finanziari.

Inoltre la ricorrente ha chiesto meri chiarimenti in ordine al trattamento fiscale cui i titoli sono stati assoggettati.

In simile contesto non si può negare la prevalenza delle finalità di deposito e custodia, non avendo rilievo la finalità di investimento. Pertanto deve essere affermata la competenza di questo Collegio.

Riguardo al merito del ricorso si deve ricordare come la ricorrente abbia chiesto solo l'esecuzione del suo ordine di trasferimento. Non ha chiesto invece l'attribuzione di somme di denaro a titolo di risarcimento. Risarcimento che in effetti sarebbe difficilmente configurabile in assenza di ogni indicazione relativamente al detrimento subito.

Ciò posto, si deve osservare come il tempo impiegato dalla banca nella esecuzione degli ordini sia stato veramente eccessivo. Si può comprendere che i problemi di trattamento fiscale dei titoli in questione potessero essere complessi, ma gli 11 mesi impiegati dalla banca per eseguire un ordine di trasferimento titoli fuoriescono dai limiti del ragionevole. Sicché non può considerarsi meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla banca tesa a far accertare da questo Collegio la correttezza della sua condotta, respingendo il ricorso.

Al momento della sua proposizione il ricorso appariva invece fondato, posto che l'adempimento della banca ancora non era stato effettuato e che il non scusabile ritardo accumulato integrava la fattispecie dell'adempimento inesatto. Tuttavia il Collegio essendo vincolato alla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non può non considerare che la domanda di esecuzione dell'ordine di trasferimento è stata finalmente soddisfatta, così come la richiesta di ricevere informazioni circa le modalità di calcolo della imposizione fiscale. Richiesta cui la banca ha risposto in modo dettagliato. Sotto il profilo delle domande formulate dalla ricorrente la risposta e la condotta dell'intermediario appaiono quindi soddisfatti dell'interesse dedotto nel procedimento.

P. Q. M.

Il Collegio accerta la propria competenza e dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO